



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 ottobre 2011 (14.10)
(OR. en)**

15251/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0272 (COD)**

**REGIO 87
CADREFIN 91
CODEC 1636**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: **11 ottobre 2011**

n. doc. Comm.: COM(2011) 610 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 610 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 610 definitivo

2011/0272 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per
quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in
tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Facendo seguito alla trasmissione, in data 29 luglio 2011, di una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, con la presente proposta la Commissione completa l'adempimento dell'obbligo imposto dall'articolo 17 di detto regolamento¹. Nella suddetta relazione erano individuati i settori in cui sono possibili miglioramenti e la presente proposta di un regolamento di modifica contiene gli emendamenti specifici finalizzati a realizzare tali miglioramenti.

La logica alla base delle modifiche può essere sintetizzata in tre parole chiave: **continuità, chiarezza, flessibilità**.

- **Continuità** - La natura fondamentale di un GEET resta inalterata e nessun GEET esistente è obbligato a modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento.
- **Chiarezza** - Il regolamento è modificato al fine a) di tener conto del trattato di Lisbona, b) di semplificare e di chiarire taluni aspetti che hanno creato confusione e c) di assicurare maggiore visibilità e una migliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GEET.
- **Flessibilità** - I GEET sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale (senza limitarsi "essenzialmente" alla gestione dei progetti e dei programmi finanziati dal FESR). Inoltre vengono gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri delle autorità e delle regioni di paesi terzi.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

La redazione del presente regolamento è stata preceduta da ampie consultazioni con gli interessati, compresi gli Stati membri, le regioni e i membri di GEET esistenti o in corso di creazione. Il Comitato delle regioni, che gestisce una "piattaforma" per lo scambio di informazioni sui GEET², si è rivelato un partner prezioso. Tra le consultazioni specifiche che hanno contribuito a precisare gli aspetti descritti nella relazione e a definire il contenuto delle presenti proposte figurano: un'ampia consultazione di tutti gli interessati, svolta in collaborazione con il Comitato delle regioni, in merito alla gestione e al valore aggiunto dello strumento dei GEET³, la conferenza europea sui Gruppi europei di cooperazione territoriale (GEET) del 27 e 28 gennaio 2011, la conferenza sui GEET e sulla governance articolata su più livelli organizzata dalla Presidenza ungherese il 21-23 marzo 2011 e numerose riunioni

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GEET)" (COM(2011) 462 definitivo del 29.7.2011).

² <http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx>

³ I risultati sono pubblicati nelle "*Conclusions of the Committee of the Regions about the joint consultation – The Review of Regulation (EC) 1082/2006 on the European Grouping of Territorial Cooperation*", Comitato delle regioni, 2010,

http://www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?contentid=366960dd-3c03-4efa-9230-665455fa6bb5

con comitati e gruppi del Parlamento europeo, l'ultima delle quali si è svolta il 22 giugno 2011.

Il messaggio espresso da tutti i gruppi, in particolare i GECT in attività e in via di costituzione, è chiaro: lo strumento è utile e presenta potenzialità che vanno al di là delle funzioni preventive, ma le procedure per la gestione e in particolare per la creazione dei GECT sono più complesse e meno precise di quanto dovrebbero essere.

Sebbene nel suo parere adottato nel gennaio 2011⁴ il Comitato delle regioni abbia formulato la proposta che per promuovere lo strumento dei GECT potrebbe essere presa in esame la possibilità della concessione di incentivi finanziari e di altra natura - proposta che è stata accolta favorevolmente da alcuni gruppi esistenti -, la Commissione è del parere che il ricorso a un GECT dovrebbe rappresentare una libera scelta delle parti interessate, senza incentivi specifici se non quelli connessi all'utilità insita in tale strumento.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) invita il Consiglio a adottare le azioni specifiche necessarie a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale.

Gli articoli 209 e 212 consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le misure necessarie per collaborare, a fini di sviluppo o ad altri scopi, con i paesi terzi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento sui GECT non è un regolamento finanziario e non ha alcuna incidenza sul bilancio né dell'Unione né degli Stati membri. I GECT possono essere finanziati ricorrendo a fondi locali, regionali o nazionali e possono svolgere attività cofinanziate con fondi europei.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento introduce modifiche volte, da un lato, a consentire l'adeguamento alla terminologia utilizzata dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altro lato, a colmare le lacune e i punti suscettibili di miglioramento individuati nella relazione citata in precedenza.

Tali modifiche riguardano i **membri**, il contenuto della **convenzione** e dello **statuto** di un GECT, il suo **scopo**, il processo di **approvazione** da parte delle autorità nazionali, il diritto applicabile per il **personale** e per gli **appalti**, le disposizioni per i GECT i cui membri hanno **responsabilità** differenti per le loro azioni e procedure più trasparenti in tema di **comunicazione**.

Per quanto concerne i membri, viene fatto ricorso a nuove basi giuridiche per consentire alle regioni e agli organismi di paesi terzi di far parte di un GECT, a prescindere che gli altri membri provengano da un unico Stato membro o da più Stati membri. Viene chiarita anche la questione della partecipazione di organismi di diritto privato.

⁴ Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni "Nuove prospettive per la revisione del regolamento GECT" (CdR 100/2010 definitivo). Relatore: Alberto Núñez Feijóo.

La convenzione e lo statuto di un GECT sono ridefiniti e vengono distinti in sede di approvazione.

Sono specificati i criteri di approvazione o di rifiuto da parte delle autorità nazionali ed è proposto un periodo limitato per l'esame (è questo l'aspetto maggiormente oggetto di critiche da parte dei GECT esistenti o in corso di costituzione).

Sono proposte soluzioni, in linea con *l'acquis* dell'Unione, riguardo ai regimi fiscali e di sicurezza sociale per i dipendenti di un GECT che possono essere occupati in uno qualsiasi degli Stati membri sul cui territorio opera un GECT. Un approccio simile è proposto per le norme in materia di appalti.

In tema di responsabilità, poiché in alcuni Stati membri taluni enti locali o regionali sono obbligati dal diritto nazionale ad avere responsabilità limitata, mentre altri, in altri paesi, devono avere responsabilità illimitata, è proposta una soluzione basata sulla sottoscrizione di assicurazioni, sul modello di quella utilizzata per i consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)⁵.

Infine, viene richiesto agli Stati membri di informare la Commissione circa ogni disposizione adottata per applicare il regolamento, modificato, sui GECT, nonché a ciascun GECT di nuova istituzione di fornire alla Commissione informazioni in merito ai propri scopi e ai membri, in vista della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie C).

⁵ Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1): "Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri non è illimitata, l'ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento dell'infrastruttura."

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, in combinato disposto con gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)⁸ (in appresso il "regolamento sui GECT"), la Commissione ha adottato il 29 luglio 2011 la "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)".⁹
- (2) In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento sui GECT, allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento di tali gruppi, nonché di chiarire alcune disposizioni vigenti. È necessario rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità della gestione dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire un sempre maggiore ricorso ai GECT, contribuendo così a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza comportare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o europee.

⁶ GU C ... del ..., pag.

⁷ GU C ... del ..., pag.

⁸ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

⁹ COM(2011) 462 definitivo.

- (3) La creazione di un GECT deve essere il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non essere automaticamente associata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.
- (4) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e ha sostituito il termine "Comunità" con quello di "Unione". La nuova terminologia va pertanto introdotta nel regolamento sui GECT.
- (5) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il nuovo strumento giuridico viene utilizzato anche a fini di cooperazione nell'attuazione di altre politiche europee. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura.
- (6) Per loro natura i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, sebbene l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui GECT, precedentemente alla sua modifica, consenta che la convenzione e lo statuto possano indicare il diritto applicabile in merito a talune questioni e sebbene tali disposizioni privilegino – nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto articolo – il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, è opportuno un chiarimento in proposito. Contemporaneamente, occorre estendere le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT.
- (7) Il differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri determina che le competenze possono essere regionali da un lato della frontiera, ma nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. È opportuno pertanto chiarire che le autorità nazionali possono diventare membri di un GECT accanto agli Stati membri.
- (8) Sebbene il regolamento sui GECT consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), che gli organismi di diritto privato possano diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹⁰, è possibile che in futuro si ricorra a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture. Possono pertanto diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è necessario comprendere anche le "imprese pubbliche" ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali¹¹.
- (9) Il terzo comma dell'articolo 175 del trattato non prevede di estendere la legislazione basata su tali disposizioni agli organismi di paesi terzi. Il regolamento sui GECT non ha escluso esplicitamente la possibile partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento allorché ciò sia consentito dalla legislazione di un paese terzo o da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

¹⁰ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

¹¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

- (10) L'esperienza ha dimostrato che la partecipazione di autorità o di altri organismi di paesi terzi equivalenti a quelli ammessi a partecipare all'interno degli Stati membri ha incontrato difficoltà pratiche. Tuttavia, tale partecipazione nei GECT istituiti dai membri provenienti da due o più Stati membri costituisce soltanto un elemento secondario della cooperazione all'interno dell'Unione e tra Stati membri. Di conseguenza, è opportuno far chiarezza su tale partecipazione senza far ricorso a una differente base giuridica nel trattato.
- (11) Dal 1990 la cooperazione territoriale europea è sostenuta da strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione e in tal contesto la collaborazione è stata sempre possibile in un numero limitato di casi tra un unico Stato membro e un paese terzo. È pertanto opportuno aprire lo strumento giuridico dei GECT a un siffatto contesto di cooperazione.
- (12) Tenuto conto del fatto che, per il periodo tra il 2014 e il 2020, è previsto uno speciale stanziamento aggiuntivo per la cooperazione con le regioni più periferiche dell'Unione, è opportuno prevedere la partecipazione, accanto alle autorità e agli organismi di paesi terzi, anche di autorità e organismi di paesi e territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del trattato ("territori d'oltremare"). Siffatta cooperazione è permessa dall'articolo 203 del trattato.
- (13) Il regolamento sui GECT opera una distinzione tra la convenzione precisante gli elementi costitutivi del futuro GECT e lo statuto contenente gli elementi applicativi. Lo statuto deve tuttavia contenere tutte le disposizioni della convenzione. È opportuno pertanto chiarire che la convenzione e lo statuto costituiscono documenti distinti e che - sebbene debbano essere trasmessi entrambi agli Stati membri - la procedura di approvazione è limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi nello statuto, siano contenuti al contrario nella convenzione.
- (14) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il periodo di tre mesi per l'approvazione da parte di uno Stato membro è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, occorre che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo. Se gli Stati membri possono applicare norme nazionali in merito alla procedura relativa a tale approvazione o possono definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento sui GECT, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo una volta trascorso il periodo di sei mesi.
- (15) È opportuno chiarire che gli Stati membri approvano la convenzione a meno che ritengano che la partecipazione di un membro potenziale non sia conforme al regolamento sui GECT, ad altre normative dell'Unione relative alle attività dei GECT quali stabilite nel progetto di convenzione o con il diritto nazionale sostanziale relativo alle competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di tale Stato membro, escludendo tuttavia dall'ambito dell'esame qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti o più rigorose di quelle previste dal regolamento sui GECT.

- (16) Dato che il regolamento sui GECT non può essere applicato nei paesi terzi o nei territori d'oltremare, è opportuno specificare che lo Stato membro in cui il futuro GECT avrà la sede sociale deve assicurarsi, allorché approva la partecipazione di membri potenziali stabiliti in forza del loro diritto, che i paesi terzi o i territori d'oltremare abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel regolamento sui GECT o conformi agli accordi internazionali, in particolare nel quadro dell'acquis del Consiglio d'Europa. È opportuno specificare inoltre che, nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare, è sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo o il territorio d'oltremare in questione e un solo Stato membro partecipante.
- (17) Al fine di incoraggiare l'adesione di ulteriori membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. Occorre pertanto prevedere che gli emendamenti non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto nazionale il nuovo membro è stabilito. Tale semplificazione non va tuttavia applicata nel caso di un nuovo membro potenziale di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, allo scopo di consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il suo interesse pubblico o con l'ordine pubblico.
- (18) Poiché lo statuto non contiene tutte le disposizioni della convenzione, occorre registrare e/o pubblicare sia la convenzione sia lo statuto. Inoltre, per motivi di trasparenza, è opportuno prevedere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso della decisione di creazione di un GECT. Per motivi di coerenza è necessario che l'avviso sia redatto conformemente a un modello comune.
- (19) È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È opportuno inoltre chiarire che una determinata competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT deve essere posseduta da almeno un membro di ciascuno degli Stati membri rappresentati.
- (20) In tale contesto è opportuno confermare che tale strumento non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare oltre frontiera, compresi i recenti gruppi euroregionali di cooperazione¹², né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare uniformemente tutte tali disposizioni nell'ambito dell'Unione.
- (21) Sia i compiti specifici di un GECT sia la possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario da parte

¹²

Protocollo n. 3 della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali per quanto riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC), aperto alla firma il 16 novembre 2009.

dell'Unione devono essere resi conformi alle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali nel periodo 2014-2020.

- (22) Sebbene sia stabilito che i compiti non riguardano, tra l'altro, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, occorre tuttavia specificare che l'assemblea di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.
- (23) A seguito dell'apertura dei GECT a membri di paesi terzi o di territori d'oltremare, è opportuno specificare che la convenzione deve contenere disposizioni in merito alla loro partecipazione.
- (24) È opportuno specificare che la convenzione non deve solo contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come già stabilito all'articolo 2, bensì deve elencare le disposizioni specifiche a livello nazionale o dell'Unione applicabili al GECT in quanto ente giuridico o alle sue attività. Occorre specificare inoltre che tali disposizioni o normative nazionali possono essere quelle dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale lavori facendo capo a un direttore che si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o in cui il GECT svolge le proprie attività, compreso il paese in cui gestisce servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture.
- (25) Il presente regolamento non deve prendere in considerazione i problemi incontrati dai GECT in relazione ad appalti transnazionali.
- (26) È opportuno chiarire che la convenzione - e, data l'importanza della questione, non lo statuto - deve indicare le norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione. È opportuno che i GECT possano scegliere tra molteplici opzioni. Occorre tuttavia che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.
- (27) È opportuno che gli Stati membri sfruttino ulteriormente le possibilità offerte dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹³ al fine di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15 (Determinazione della legislazione applicabile) di tale regolamento e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.
- (28) È opportuno chiarire che la convenzione - e data l'importanza della questione, non lo statuto - deve prevedere disposizioni in merito alla responsabilità dei membri nel caso di un GECT a responsabilità limitata.
- (29) È opportuno chiarire le diverse disposizioni relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla verifica dei conti del GECT, dall'altra.

¹³

GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

- (30) È opportuno specificare che nel caso in cui un GECT abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una sua parte, con l'intervento del FESR o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non sono necessarie informazioni in merito al territorio sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso il territorio è definito (e modificato) nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo caso, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di attività immateriali, la richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione o a reti interregionali.
- (31) Occorre distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività suscettibili di generare debiti, occorre permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi a tali attività.
- (32) È opportuno chiarire che gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alle disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del regolamento sui GECT e trasmettere tali disposizioni unitamente a ogni emendamento ad esse apportato. Al fine di migliorare l'informazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e il Comitato delle regioni, è opportuno specificare che la Commissione trasmetterà tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Tale Comitato ha istituito una piattaforma finalizzata a consentire a tutti gli interessati di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla istituzione di GECT a livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in tema di cooperazione territoriale.
- (33) È opportuno fissare una nuova scadenza per la prossima relazione. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione deve affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto europeo, la pertinenza e la sostenibilità. Va inoltre specificato che, in forza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 307 del trattato, tale relazione deve essere trasmessa al Comitato delle regioni.
- (34) È opportuno chiarire che i GECT esistenti non sono obbligati a adeguare le proprie convenzioni e i propri statuti per tener conto delle modifiche apportate al regolamento sui GECT.
- (35) Va inoltre specificato a norma di quali disposizioni devono essere approvati i GECT per i quali la procedura di approvazione è già stata avviata prima dell'applicazione del presente regolamento.
- (36) Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, la data di inizio della sua applicazione dovrebbe essere successiva di sei mesi alla data di entrata in vigore.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può

adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere istituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale."

b) È inserito il seguente paragrafo:

"5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è stabilito almeno uno dei suoi membri."

(2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un GECT, i suoi atti e le sue attività sono disciplinati:

- (a) dal presente regolamento e, se del caso, da altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT;
- (b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione di cui all'articolo 8;
- (c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o, se consentito dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività.

Ai fini della determinazione del diritto applicabile, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale."

(3) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Possono diventare membri di un GECT:

- (a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
 - (b) le autorità regionali;
 - (c) le autorità locali;
 - (d) le imprese pubbliche quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ o gli organismi di diritto pubblico quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;
 - (e) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi o territori d'oltremare, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1."
- b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un GECT è composto da membri dei territori di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2."

- (4) È inserito il seguente articolo 3 bis:

*"Articolo 3 bis
Adesione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare*

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri dei territori di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare allorché tali Stati membri e paesi terzi o territori d'oltremare portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione.

2. Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio d'oltremare allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi o i territori d'oltremare."

- (5) L'articolo 4 è così modificato:

- a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la convenzione e la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento, ad altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT o alla legislazione nazionale che disciplina le competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine

¹⁴

GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁵

GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114

pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto o propone le modifiche da apportare alla convenzione onde consentire la partecipazione del membro potenziale.

Lo Stato membro decide entro sei mesi dalla data di ricezione di una domanda a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro non risponde entro il termine stabilito, la convenzione si considera approvata.

Nel decidere in merito alla partecipazione al GECT di un membro potenziale, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali."

b) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di paesi terzi o di territori d'oltremare, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si assicura che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 bis e che il paese terzo o lo Stato membro a norma del cui diritto è istituito un territorio d'oltremare abbiano approvato la partecipazione del membro potenziale sulla base di condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento o in virtù dell'accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è stabilito e siffatto paese terzo o territorio d'oltremare. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo."

c) I paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione espressa dagli Stati membri o con gli emendamenti da essi proposti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione o dello statuto sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i suoi membri sono stabiliti.

Eventuali modifiche della convenzione sono approvate dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

Tuttavia, nel caso dell'adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è stabilito. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

In caso di adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, tale adesione è approvata da tutti gli Stati membri che hanno già approvato la convenzione. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo."

(6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati, la Commissione e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione.
2. Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione, sia trasmessa alla Commissione una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. La Commissione trasmette a sua volta tale richiesta all'*Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea* ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento."

(7) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo di tali fondi."

(8) L'articolo 7 è così modificato:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli che consistono nell'agevolazione e nella promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e che sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che rientrano nella competenza a norma del diritto nazionale di almeno un membro di ciascun Stato membro rappresentato nel GECT.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione.

In particolare, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare le azioni suscettibili di essere realizzate dai GECT senza contributo finanziario dell'Unione. Gli Stati membri non escludono tuttavia le azioni che rientrano nelle priorità di investimento nell'ambito della politica di coesione dell'Unione adottata per il periodo 2014-2020."

b) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, l'assemblea di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori."

(9) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La convenzione precisa:

- (a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
- (b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
- (c) l'obiettivo e i compiti del GECT;
- (d) la durata e le condizioni del suo scioglimento;
- (e) l'elenco dei membri;
- (f) lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
- (g) se del caso, le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare;
- (h) lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile alle sue attività, intendendo nel primo caso il diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività;
- (i) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
- (j) nel caso di un GECT a responsabilità limitata, le disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
- (k) le appropriate disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici;
- (l) le procedure di modifica della convenzione, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Tuttavia, nel caso in cui un GECT gestisca soltanto un programma di cooperazione, o una sua parte, nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui alla lettera b).

Le seguenti norme si applicano al personale del GECT cui è fatto riferimento alla lettera i):

- (a) le norme dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale,
- (b) le norme dello Stato membro in cui il personale del GECT effettivamente lavora o
- (c) le norme dello Stato membro di cui il membro del personale è cittadino.

Al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, le leggi e le norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, possono essere assoggettate a norme aggiuntive ad hoc fissate dal GECT."

(10) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto specifica come minimo:

- (a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
- (b) le procedure decisionali del GECT;
- (c) la lingua o le lingue di lavoro;
- (d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
- (e) le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione;
- (f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei membri;
- (g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;
- (h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;
- (i) le disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2;
- (j) le procedure di modifica dello statuto, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5."

(11) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La redazione dei conti, inclusa, ove necessario, la relazione annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(12) L'articolo 12 è così modificato:

a) Al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti."

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nonostante il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in proporzione al suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate nello statuto.

I membri possono stabilire nello statuto di assumersi, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, la responsabilità degli obblighi derivanti da attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT sia limitata o esclusa in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche i cui membri hanno responsabilità limitata costituite a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, gli Stati membri possono richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT."

(13) All'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti dalla normativa dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(14) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esaurente dei compiti che i membri di un GECT stabiliti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, in detto Stato membro.

Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo e comunica tali disposizioni o gli emendamenti apportati a dette disposizioni. La Commissione informa successivamente gli altri Stati membri e il Comitato delle regioni, trasmettendo loro dette disposizioni."

(15) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Entro la metà del 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione in merito all'applicazione, all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e ai margini di semplificazione del presente regolamento.

Le relazioni di valutazione sono basate su indicatori adottati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 18."

(16) È inserito il seguente articolo 18:

*"Articolo 18
Esercizio della delega*

1. I poteri per l'adozione di atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli atti delegati entrano in vigore soltanto se non è formulata alcuna opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non opporsi all'atto. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Nel caso in cui, una volta scaduto tale termine, né il Parlamento europeo, né il Consiglio si siano opposti all'atto delegato, questo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non opporsi.

Nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone all'atto delegato ne specifica i motivi."

Articolo 2
Disposizioni transitorie

1. I GECT istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono tenuti a adeguare la propria convenzione e il proprio statuto alle disposizioni del regolamento modificato.
2. Per i GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali al completamento della procedura manca soltanto la registrazione e/o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, si procede alla loro registrazione e/o alla pubblicazione conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.
3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata più di sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.
4. I GECT diversi da quelli indicati ai paragrafi 2 e 3 per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 modificato dal presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

Gli Stati membri trasmettono le modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006 entro il [...] [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

Articolo 4

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Modello delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006

(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 219)

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata deve comprendere la locuzione "a responsabilità limitata" (articolo 12, paragrafo 2)

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.*

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E RECAPITI

Denominazione ufficiale*:		
Sede sociale*:		
Città*:	Codice postale:	Paese*:
Recapiti: All'attenzione di:	Telefono:	
E-mail:	Fax:	
Indirizzi Internet (se del caso)		

I.2) DURATA DEL GRUPPO*:

Durata del gruppo:

periodo indeterminato

fino al: //// (*gg/mm/aaaa*)

Data di registrazione/pubblicazione : // (gg/mm/aaaa)

II. OBIETTIVI*

III. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO (*se del caso*)

Denominazione in (*indicare una versione nazionale appropriata*)

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT

Denominazione completa (*se del caso*): _____
Denominazione abbreviata (*se del caso*): _____

----- *La sezione III va utilizzata più volte a seconda delle necessità* -----

IV. MEMBRI*

IV. 1) Numero totale di membri del gruppo*:

IV.2) Informazioni sui membri*		
Denominazione ufficiale*:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese*:
Recapiti: All'attenzione di:	Telefono:	
E-mail:	Fax:	
Indirizzi Internet (se del caso)		

Tipi di membro*:

- Stato membro
 - Autorità nazionale
 - Autorità regionale
 - Autorità locale
 - Organismo di diritto pubblico
 - Impresa pubblica
 - Associazione di:

Associazione di

- Stati membri Totale: *
 - Autorità nazionali Totale: *
 - Autorità regionali Totale: *
 - Autorità locali Totale: *
 - Organismi di diritto pubblico Totale: *
 - Imprese pubbliche Totale: *

Paese terzo o territorio d'oltremare

----- *La sezione IV.2 va utilizzata più volte a seconda delle necessità* -----

V. Informazioni aggiuntive (*se del caso*)

VI. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: □□/□□/□□□□ (GG/MM/AAAA)